

A cura di Sandra Pennacini

# Fatture 2018 registrate nel 2019: LIPE, Dichiarazione IVA e spesometro

Categoria: **Iva**  
Sottocategoria: **Adempimenti**

Le fatture datate 2018, e relative a tale anno, possono essere state ricevute e contabilizzate nel medesimo anno, oppure ricevute nel medesimo anno e "dimenticate" in sede di registrazione - e quindi inserite entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 30 aprile 2019 in un apposito sezionale (o altra tecnica contabile equipollente) ai fini di esercitare la detrazione dell'imposta in sede di dichiarazione IVA -, oppure ancora essere state ricevute nel 2019 ed in tale anno registrate.

Nel corso della presente trattazione andremo ad analizzare il corretto trattamento ai fini LI.PE., Comunicazione Dati Fatture e Dichiarazione IVA nei diversi casi summenzionati.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Caso 1: fatture ricevute nel 2018 e contabilizzate nel 2018</b> .....	3
<b>Caso 2: fatture ricevute nel 2018 e contabilizzate nel 2018</b> .....	4
<b>Caso 3: fatture ricevute nel 2019 e contabilizzate nel 2019</b> .....	7
<b>Tavola Sinottica</b> .....	11

**Premessa**

Per le fatture con **esigibilità dell'IVA 2018** (datate 2018), si possono verificare tre distinti scenari:

- **ricezione e contabilizzazione nel 2018:** in tale caso l'IVA a credito concorre alla determinazione dell'IVA di periodo 2018 (mese/trimestre di registrazione);
- **ricezione nel 2018 e contabilizzazione entro il 30/04/2019** (termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019) in un apposito sezionale (o altra tecnica contabile equipollente): in tal caso la detrazione dell'IVA verrà esercitata direttamente in sede dichiarativa;
- **ricezione nel 2019 e contabilizzazione nel 2019:** in tale caso l'IVA a credito concorre alla determinazione dell'IVA di periodo 2019 (mese/trimestre di registrazione).

OPERAZIONI A CAVALLO D'ANNO			
<u>ESIGIBILITA'</u>	<u>RICEZIONE</u>	<u>ANNOTAZIONE</u>	<u>DETRAZIONE</u>
<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>2018</b>	La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• viene operata nel mese / trimestre di annotazione.</li> </ul> L'operazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• confluisce nella liquidazione periodica (LI.PE.) del periodo di avvenuta annotazione dell'anno 2018.</li> </ul>
<b>2018</b>	<b>2018</b>	<b>nel 2019 (entro il 30/04)</b>	La detrazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• può essere operata solo in sede di dichiarazione annuale Iva (mod. Iva 2019)</li> <li>• previa annotazione in un "apposito sezionale" del registro IVA acquisti, relativo alle fatture ricevute nel 2018</li> </ul> <b>N.B.:</b> non vi è obbligo di adottare un registro sezionale Iva, essendo sufficiente una "distinta annotazione" nell'unico registro acquisti Iva in uso, tramite apposita codifica che permetta di individuare tali fatture.
<b>2019</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>	La fattura: <ul style="list-style-type: none"> <li>• confluisce nelle liquidazioni periodiche del 2019 (<b>N.B.:</b> anche se si tratta di "fatturazione differita")</li> </ul> La detrazione IVA viene operata nella liquidazione relativa al periodo di annotazione.

A seconda della fattispecie in cui ci si trova, è necessario stabilire come procedere ai fini della gestione della LI.PE, dello Spesometro e della Dichiarazione IVA.

Si ricorda che con un apposito DPCM è stato previsto il differimento al:

- ➔ **10.4.2019** del termine per l'invio della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ex art. 21-bis, DL n. 78/2010) relative al "quarto trimestre 2018", inteso come:
  - ✓ quarto trimestre 2018 per i contribuenti trimestrali (ordinari/speciali);
  - ✓ mesi di ottobre/novembre/dicembre 2018 per i contribuenti mensili;
- ➔ **30.04.2019** del termine per l'invio dello spesometro del secondo semestre o terzo/quarto trimestre 2018 (l'adempimento è abrogato dal 2019 con l'introduzione dell'e-fattura).

### Caso 1: fatture ricevute nel 2018 e contabilizzate nel 2018

Le **fatture 2018 ricevute e registrate nel corso del medesimo anno 2018** non originano alcuna incertezza:

- concorrono alla LI.PE. del **mese/trimestre in cui sono state registrate**;
- concorrono allo "spesometro" (Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute - D.L. 78/2010, art. 21) **del periodo di avvenuta registrazione**;
- vengono riepilogate nel **Modello IVA 2019, quadro VF**.



### ESEMPIO

Il contribuente –con liquidazione IVA mensile:

- ➔ ha **ricevuto, nel mese di dicembre 2018**, una fattura di acquisto **datata 01/11/2018**;
- ➔ si ipotizza che la fattura venga registrata sul registro acquisti in data 31 dicembre 2018.

*Sezionale ordinario*

Data registrazione: 31 dicembre 2018

Data fattura fornitore: 1 novembre 2018

Imponibile: euro 10.000

Iva (detraibile aliquota 10%): euro 1.000

Totale fattura: euro 11.000

La fattura confluirà:

- ➔ nella **LI.PE del IV trimestre 2018, modulo 3** (relativo al mese di dicembre);
- ➔ nello **spesometro del secondo semestre/quarto trimestre 2018**;
- ➔ nel **quadro VF della dichiarazione IVA 2019**.

Per tale casistica non sorgono particolari criticità, considerato che dai controlli automatizzati dell'Agenzia delle Entrate non risulterà alcun tipo di anomalia.

**Caso 2: fatture ricevute nel 2018 e contabilizzate nel 2019**

In riferimento al precedente esempio ipotizziamo, inoltre, che:

- sia stata **ricevuta in data 31 dicembre 2018**, a mezzo PEC, **un'altra** fattura, datata 31 dicembre 2018;
- venga contabilizzata **nel 2019, entro il 30/04 (per esempio nel mese di febbraio 2019)**.

In tal caso, l'esercizio della detrazione relativa a tale fattura:

→ deve avvenire direttamente in dichiarazione IVA;

previa registrazione della fattura in apposito sezionale (o con altra tecnica atta a tenere distinta tale fattura da quelle ricevute nel 2019), posto che si tratta di IVA relativa all'anno 2018, e la fattura è stata ricevuta in tale anno, così come "documentato" dalla PEC.

*Sezionale Fatture di acquisto in ritardo D.L. 50/2017  
 Data registrazione: 28 febbraio 2019  
 Data fattura fornitore: 31 dicembre 2018  
 Imponibile: euro 20.000  
 Iva (detraibile aliquota 10%): euro 2.000  
 Totale fattura: euro 22.000*

Per effetto della fattura tardiva annotata nel sezione (ex DL 50/2017 e CM 1/2018) il credito Iva annuale sarà determinato come segue:

Iva su acquisti (da annotazioni "ordinarie"): €. 1.000

Iva su acquisti (da annotazioni DL 50/17): €. 2.000

---

Totale credito anno 2018: €. 3.000

Da un punto di vista degli adempimenti:

- **LI.PE IV trimestre 2018**: accogliere le operazioni che hanno **concorso a determinare la liquidazione del periodo oggetto di comunicazione (mese/trimestre)** con conseguente:
- ✓ esclusione **della fattura ricevuta nel 2018 ma contabilizzata nel 2019**;
  - ✓ indicazione esclusivamente della fattura **registrata** nel mese di dicembre (mod. 3).

**COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA**

Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N. 03

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1 Mese <sup>1</sup> 12	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				10000,00
VP4	IVA esigibile		DEBITI CREDITI		
VP5	IVA detratta				1000,00
VP6	IVA dovuta <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		1000,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo <sup>1</sup> <sup>2</sup>		
VP14	IVA da versare <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		1000,00

(\*) **ATTENZIONE:** I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

➔ **LI.PE I° trimestre 2019:** anche in questo caso, la comunicazione accoglierà le operazioni che hanno **concorso a determinare la liquidazione del periodo oggetto di comunicazione (mese/trimestre)** con conseguente esclusione:

- ✓ sia della fattura ricevuta nel 2018 e contabilizzata al 31/12/2018;
- ✓ che di quella ricevuta nel 2018 e contabilizzata a febbraio 2019.

➔ **Spesometro:** vale la **data di registrazione della fattura** (e non la data della fattura stessa o la data con riferimento alla quale viene esercitato il diritto alla detrazione), con la conseguenza che nel caso di specie:

- ✓ nello spesometro del **2° semestre 2018/quarto trimestre 2018** andrà indicata:
  - **solo la fattura ricevuta nel 2018 e contabilizzata il 31/12** (o più in generale le fatture annotate nel periodo di riferimento);
  - **e non quella ricevuta nel 2018 ma contabilizzata a febbraio 2019** per la quale la detrazione IVA viene esercitata direttamente in dichiarazione (un inserimento, peraltro, che sarebbe stato impossibile eseguire nei termini se la scadenza fosse rimasta ferma al 28 febbraio 2019, visto che questo tipo di contabilizzazione può essere effettuato fino al 30 aprile 2019);

- ✓ a partire dal **1° gennaio 2019 lo spesometro è abrogato** (vista l'introduzione della fattura elettronica): non sarà pertanto possibile indicare le c.d. fatture tardive.

### **COMPILAZIONE SPESOMETRO 2 SEMESTRE 2018/QUARTO TRIMESTRE 2018**

*Tipo documento: TD01*

*Data documento: 1 novembre 2018*

*Numero documento: il nr. progressivo attribuito dal fornitore all'atto dell'emissione della fattura.*

*Data registrazione: 31 dicembre 2018*

*Imponibile: 10.000*

*Imposta: 1.000*

*Aliquota: 10*

*Esigibilità IVA: I (immediata)*

→ **Dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018):** andranno indicate:

- ✓ **sia la fattura ricevuta nel 2018 e contabilizzata il 31/12** (o più in generale le fatture annotate nel 2018);
- ✓ **che quella ricevuta nel 2018 ma contabilizzata a febbraio 2019** per la quale la detrazione IVA viene esercitata direttamente in dichiarazione.



**NOTA BENE** - L'esposizione in dichiarazione avverrà indicando nel quadro VF, righe VF1-VF13, la "somma" delle fatture per ciascuna aliquota IVA:

- ✓ **ricevute nel 2018 e contabilizzate il 31/12** (o più in generale le fatture annotate nel 2018);
- ✓ **ricevute nel 2018 ma contabilizzate sino al 30 aprile 2019** per la quale la detrazione IVA viene esercitata direttamente in dichiarazione;

senza richiedere un'esposizione differenziata delle fatture "tardive" rispetto a quelle registrate nel 2018.

La compilazione del quadro VF – Acquisti sarà pertanto la seguente:

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	5	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
	VF5			,00	7,5	,00
	VF6			,00	7,65	,00
	VF7			,00	7,95	,00
	VF8			,00	8,3	,00
	VF9			,00	8,5	,00
	VF10			,00	8,8	,00
	VF11		30000	,00	10	3000
	VF12			,00	12,3	,00
	VF13			,00	22	,00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00		
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi		,00		
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2		,00		
	VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00		
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		,00		
		art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012				
		2		,00		
	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2018		,00		
	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	30000	,00		3000
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				00



**ATTENZIONE!** - Nel caso analizzato, dai controlli automatizzati dall'Agenzia emergerà una discrepanza tra i dati indicati nelle LI.PE e nello Spesometro e quanto indicato in Dichiarazione IVA. Con elevata probabilità, l'Agenzia procederà all'invio delle lettere di compliance, in relazione alle quali sarà necessario giustificare la posizione del contribuente in ragione delle c.d. fatture tardive.

### Caso 3: fatture ricevute nel 2019 e contabilizzate nel 2019

Tenendo conto della **fattura tardiva** registrata a **febbraio 2019**, ipotizziamo che:

- ➔ sia stata ricevuta **una fattura datata 2 febbraio 2019, contabilizzata il 28 febbraio 2019, di € 100,00 e iva detraibile 22%, per un totale di € 122,00.**



**NOTA BENE** - Nel registro IVA acquisti, **ricordiamo**, nel mese di febbraio già presenta la registrazione "tardiva" della fattura ricevuta nel 2018 ma contabilizzata nel 2019 (caso 2):

**Nel registro IVA acquisti risulterà:****Sezionale Fatture di acquisto in ritardo D.L. 50/2017***Data registrazione: 28 febbraio 2019**Data fattura fornitore: 31 dicembre 2018**Imponibile: euro 20.000**Iva (detraibile aliquota 10%): euro 2.000**Totale fattura: euro 22.000***Sezionale ordinario***Data registrazione: 28 febbraio 2019**Data fattura fornitore: 2 febbraio 2019**Imponibile: euro 100**Iva (detraibile aliquota 22%): euro 22**Totale fattura: euro 122***Nella LI.PE del I° trimestre 2019:**

- **andrà indicata esclusivamente la fattura ricevuta nel 2019 e contabilizzata a febbraio 2019 (mod. n. 2 - febbraio);**
- **e NON quella** datata 2018 e **ricevuta** nel 2018 ma contabilizzata il 28/02/2019 nell'apposito sezionale per la quale la detrazione IVA è stata esercitata nella Dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018).

Trattandosi della LI.PE. di un soggetto mensile

- ➔ nel modulo 1 (relativo a gennaio 2019) si evidenzierà il riporto del credito dell'anno precedente (€ 3.000,00 come da dichiarazione IVA), che si ipotizza sia stato riportato "IVA su IVA", ovvero in verticale:

### COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

### Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

01

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1 Mese <sup>1</sup>	1	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente 3000,00				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo <sup>1</sup>		<sup>2</sup>
VP14	IVA da versare <sup>1</sup>		o a credito <sup>2</sup>		3000,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIC

(\*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

- ➔ nel modulo 2 (relativo al mese di febbraio 2019), si avrà il riporto del credito del periodo precedente (gennaio 2019) e l'esposizione:
- ✓ della sola fattura che ha concorso alla liquidazione del mese (ovvero quella di febbraio),
  - ✓ e non di quella ricevuta nel 2018 e contabilizzata il 28/02/2019 nell'apposito sezionale per la quale la detrazione IVA è stata esercitata nella Dichiarazione IVA 2019 (periodo d'imposta 2018).

## COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA

### Liquidazioni periodiche IVA

Mod. N.

02

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	VP1 Mese <sup>1</sup> 2	Trimestre (*) <sup>2</sup>	Subforniture <sup>3</sup>	Eventi eccezionali <sup>4</sup>	Operazioni straordinarie <sup>5</sup>
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				100,00
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				22,00
VP6	IVA dovuta		<sup>1</sup>	o a credito <sup>2</sup>	22,00
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				3000,00
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo <sup>1</sup>		<sup>2</sup>
VP14	IVA da versare		<sup>1</sup>	o a credito <sup>2</sup>	3022,00

(\*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

**Si ribadisce che a partire dal 1° gennaio 2019 lo spesometro è abrogato.**

**Tavola Sinottica**

